



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 34/GST del 31 marzo 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 28/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 3/2026 CASOLLESE - AMALFI C5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Amalfi C5, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Casollese perché, propri sostenitori, durante il primo tempo invadevano il TDG aggredendo calciatori della società ospitata e tenevano condotte che non consentivano la prosecuzione dell'incontro. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ al minuto 25' del primo tempo di gioco, a seguito di un intervento falloso commesso da un calciatore della società ospitata Amalfi C5, prontamente sanzionato dal DDG l'ammonizione, si verificava una grave invasione di campo da parte di sostenitori della società ospitante ASD Casollese. Durante l'invasione di campo, come rappresentato dal DDG a referto, una persona non in distinta colpiva con un pugno al volto il calciatore numero 9 della società Amalfi, Sig. Claudi Andrea, sul cui volto, immediatamente appariva un evidente ematoma. Nel contempo, altre tre persone, afferravano con forza il calciatore numero 8 della società Amalfi, Sig. Infante Luca, trascinandolo verso l'area degli spogliatoi. Negli stessi frangenti, un calciatore della società ASD Casollese riportava, a seguito di una caduta accidentale dopo un normale fallo di gioco, un infortunio grave alla caviglia destra. Per questo motivo si rendeva necessario l'intervento dell'ambulanza che giungeva all'impianto. Vista la gravità della situazione in campo il DDG decideva di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e, nel mentre le stesse giungevano all'impianto, il DDG veniva circondato da sostenitori della società ospitante che richiedevano la prosecuzione della gara. Il DDG, in evidente difficoltà, ed al fine di tutelare la propria incolumità, tergiversava con gli astanti fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine all'impianto. Giunti sul posto i Carabinieri si constatava l'assenza delle condizioni necessarie per proseguire l'incontro, sia sotto il profilo psicofisico dei calciatori, sia per condizioni ambientali. Il DDG, pertanto, disponeva la definitiva sospensione della gara emettendo il triplice fischio. Dopo la fine dell'incontro, il DDG veniva escusso dai Carabinieri ai quali forniva la propria versione dei fatti occorsi. Dopo un'ora circa dagli eventi, il DDG lasciava l'impianto sportivo e, durante l'uscita, veniva nuovamente avvicinato da sostenitori della società ospitante che gli rivolgevano domande circa la possibilità di proseguire la gara. Il DDG evitava di trattenerli ed abbandonava l'impianto. Considerato che: ^ le condotte descritte a referto dall'DDG rappresentano in maniera plastica la impossibilità per lo stesso di proseguire l'incontro a seguito delle condotte tenute dai sostenitori della società ospitante che, invadendo il TDG a seguito di un fallo di gioco, aggredivano con violenza inaudita i calciatori della società ospitata Amalfi C5. Nonostante, il trascorrere del tempo e l'arrivo all'impianto delle Forze dell'Ordine, la situazione ambientale, a quanto refertato dal DDG, non permetteva di continuare la gara e, pertanto, la stessa veniva sospesa in via definitiva. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ospitante ASD Casollese con il risultato di 0 - 6 in favore della società Amalfi C5; ^ infliggere l'ammenda di euro 450,00 alla società ASD Casollese; ^ disporre che la società ASD Casollese disputerà le prossime 4 giornate casalinghe a porte chiuse; ^ i provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul C.U. del 2.04.2026. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

CASOLLESE 4 gare

AMMENDA

Euro 450,00 CASOLLESE

Publicato in NAPOLI il 31 marzo 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**